DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 161/2019

del 14 giugno 2019

che modifica gli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/2153]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra ([4]).

(5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione abroga il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione ([5]), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione abroga il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione ([6]), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione abroga il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione ([7]), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione abroga il regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione ([8]), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e XX dell'accordo SEE,
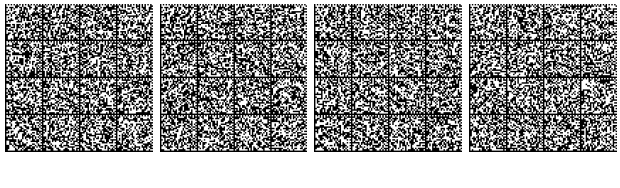
([1]) GU L 301 del 18.11.2015, pag. 14.
([2]) GU L 301 del 18.11.2015, pag. 22.
([3]) GU L 301 del 18.11.2015, pag. 28.
([4]) GU L 301 del 18.11.2015, pag. 39.
([5]) GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28.
([6]) GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17.
([7]) GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3.
([8]) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 25.